

## Ufficio del Difensore civico per il digitale

Spett.le Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

direzione@agea.gov.it
direttore.coordinamento@agea.gov.it

Oggetto: Invito 18-2020 – AGEA- a seguito di segnalazione n. 63/2020 relativa alla qualificazione tematica del domicilio digitale

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165".

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale. Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n.7543 del 1/7/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16 co.12 del DL 179/2012: "Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati".

Il mancato inserimento nell'elenco previsto ex art.16 co.12 del DL 179/2012 dell'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale pervengono le notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari e procedere alla comunicazione dei dati dei soggetti da abilitare effettuando direttamente la registrazione o la modifica dei dati dei soggetti suddetti facilita le comunicazioni e le notificazioni in modalità telematica.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'AGEA "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste", provvedendo affinché inserisca il proprio indirizzo P.E.C. al quale perverranno le notifiche telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all' Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, come modificato dal decreto legge n.76/2020, "il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

cordiali saluti